



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/06/2005

A cura dell'Ufficio Servizi sociali

CAPO 1° **LINEE GENERALI**

ART.1: FINALITA'

Il Comune di Casier riconosce l'esercizio della funzione relativa al Servizio Sociale, al fine di garantire il libero sviluppo della persona e la partecipazione ad una migliore qualità della vita comunitaria.

ART.2: OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Casier in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, del D.L. 31.03.1998 n.112, della L. 8.11.2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e delle Leggi Regionali disciplinanti l'assetto dei Servizi Socio Assistenziali, svolge il compito di realizzazione e di gestione dei Servizi Sociali secondo i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- Garantire il diritto dei soggetti di vivere all'interno delle proprie famiglie e della propria comunità;
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi, e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personali, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze, garantendo congrui diritti per gli utenti;
- Recuperare, quando possibile, i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Promuovere ed attuare interventi a favore delle persone anziane finalizzate al mantenimento nel proprio ambiente di vita contrastando l'istituzionalizzazione impropria o precoce;
- Favorire l'integrazione dei servizi socio assistenziali, con gli altri servizi presenti nel territorio.

ART.3: SERVIZI SOCIALI

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali individua e disciplina:

- La tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- I soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- L'istruttoria necessaria all'erogazione dei servizi e delle prestazioni;
- Le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- Le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio assistenziali e degli eventuali servizi residenziali;

ART. 4: BENEFICIARI DEI SERVIZI

1. Possono beneficiare dei servizi tutte le persone residenti ed in particolare coloro che si trovano in situazioni di disagio e di emergenza sociale, così come definiti dall'**art.125 L.R. n.11 del 13.04.2001 ***

ART. 5: ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO STATO DI DISAGIO

Lo stato di disagio è delimitato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Incapacità totale o parziale del singolo o del suo nucleo familiare a provvedere autonomamente alle proprie necessità vitali;
- Insufficienza del reddito familiare inteso come reddito disponibile in rapporto alle esigenze primarie di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedono in maniera non sufficiente all'integrazione di tale reddito ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;
- Esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti dai precedenti punti a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- Presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni a carattere socio-assistenziale.

ART. 6: ISTANZA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA

Il richiedente formula apposita istanza rivolta **all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale** corredata dalla seguente documentazione, sulla base della quale l'Ufficio predisporrà adeguata istruttoria:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (definita dal D.L. n.109/1998, come modificato dal D.L. n.130/2000)
- Ogni altra documentazione, se richiesta dall'Ufficio di Servizio Sociale, utile a dimostrare eventuali spese da sostenere o sostenute.

ART.7 : DISPOSIZIONI

L'erogazione viene disposta in base alle disposizioni vigenti.

L'intervento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo i casi in cui, per particolari motivi d'urgenza, a discrezione del Servizio Sociale, possono essere modificati i termini di decorrenza.

***Art. 125 L.R. n.11 del 13.04.2001: Destinatari degli interventi.**

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale, che versino in condizioni di necessità e di difficoltà contingenti.

ART. 8: FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

Il finanziamento dei Servizi Sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio comunale con l'integrazione degli appositi finanziamenti erogati dalla Regione e dallo Stato.

ART. 9: INTERVENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

Il Servizio Sociale dovrà predisporre azioni di verifica attraverso periodici controlli sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'intervento.

ART.10: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento generale comprende tre regolamenti operativi:

- 1. Regolamento per l'erogazione degli interventi di integrazione economica;**
- 2. Regolamento del servizio di assistenza domiciliare.**
- 3. Disciplina dei ricoveri in strutture diurne, semiresidenziali e residenziali.**

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 27.11.1991.

CAPO 2° **FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE**

ART.11: COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda le diverse richieste di intervento collegate al presente regolamento:

- esame ed istruttoria delle richieste inoltrate ai sensi del presente regolamento e segnalazioni per l'eventuale erogazione di prestazioni e servizi;
- predisposizione del programma d'intervento personalizzato;
- formulazione di proposte e di modalità di intervento mediante apposita relazione;
- consulenza tecnico professionale;
- attivazione di interventi di integrazione socio-sanitaria;
- attivazione di strategie di lavoro di gruppo;
- attivazione di interventi di rete, anche attraverso il coinvolgimento della realtà del volontariato locale;
- apporto tecnico alla rilevazione generale dei bisogni al fine della programmazione degli interventi.

CAPO 3° **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA**

ART. 12: OBIETTIVI E FINALITA' SPECIFICHE

Gli interventi di integrazione economica erogati dall'Ente pubblico hanno la finalità specifica di garantire al singolo o al nucleo familiare richiedente adeguate condizioni di vita personali e sociali.

ART. 13: CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA

Gli interventi di integrazione economica possono essere erogati in denaro o prevedere esenzioni dal pagamento di prestazioni o servizi diretti a coprire singole necessità della persona o del nucleo familiare e possono avere:

- Il carattere della continuità quale integrazione di reddito insufficiente al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati;
- Il carattere della straordinarietà per occasionali situazioni di emergenza e per esigenze e bisogni particolari della persona e della famiglia.

Gli interventi di integrazione economica possono essere concessi contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

ART.14: DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere agli interventi di integrazione economica:

- Nuclei familiari con minori in stato di necessità;
- Persone ultrasessantacinquenni;
- Persone invalide, per cause diverse, riconosciute dagli organi competenti, che si trovino in particolare stato di necessità;
- I soggetti in età o condizione lavorativa che si trovino in contingente stato di bisogno.

ART.15: REDDITO MINIMO PER L'INTEGRAZIONE ECONOMICA – DEFINIZIONE

Il reddito minimo per l'integrazione economica è una misura di contrasto della povertà e dell' esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e degli eventuali familiari.

Il reddito minimo per l'integrazione economica è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

ART. 16: ACCESSO AL REDDITO MINIMO PER L'INTEGRAZIONE ECONOMICA

Il reddito minimo è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.

Ai fini dell'accesso al reddito minimo di integrazione economica i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà fatta coincidere con la quota della pensione minima INPS decurtata del 10% per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della pensione minima INPS rapportata alla seguente scala di equivalenza

Numero componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni

+ 0.35 per ogni ulteriore componente.

Alla quota così definita, si sommano le seguenti voci:

- ❑ Affitto mensile 80% del canone fino a un massimo di 400,00 Euro mensili
- ❑ Spese condominiali fino a un massimo di 50,00 Euro mensili
- ❑ Riscaldamento 80% su base annua fino a un massimo di 80,00 Euro mensili
- ❑ Spese mediche documentate 80% su base mensile fino ad un massimo di € 80 mensili

La quota derivante dalla suddetta somma, corrisponderà al “reddito minimo” per l’integrazione economica.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi di patrimonio sia mobiliare, sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, superiori a Euro 2.500,00, che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà e/o usufrutto.

Il reddito minimo di integrazione economica, è erogato al massimo per un anno, previa verifica semestrale della sussistenza dei requisiti.

ART. 17: INTEGRAZIONE DEL REDDITO

L’ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito, è pari alla differenza tra la quota di “reddito minimo” così come definito all’art. 16 e il reddito mensile percepito dal richiedente singolo e/o dal suo nucleo familiare.

Saranno calcolati tutti i redditi percepiti, anche esenti IRPEF, quali l’indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, i contributi assistenziali riferiti a normative regionali e nazionali, quali la L.R. 28/91, la L.R. 5/2001, la L. 431/98 ecc.....

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento economico sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare l’Ufficio di Servizio Sociale Comunale, all’accoglimento della domanda, elabora il programma di integrazione sociale personalizzato, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti, concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall’attuazione del medesimo.

Il programma deve essere sottoscritto per accettazione.

Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai Servizi, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART.18: OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti ammessi al reddito minimo di integrazione economica hanno l’obbligo di:

- a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I Servizi Sociali assicurano l’assistenza necessaria all’adempimento dell’obbligo per i soggetti più deboli;
- b) rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del programma personalizzato.

All’atto della domanda il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di integrazione economica, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

ART.19: SITUAZIONI CHE ESCLUDONO O LIMITANO L'INTERVENTO

- 1) soggetti titolari di patrimonio mobiliare superiore a Euro 2.500,00;
- 2) soggetti titolari di patrimonio immobiliare oltre la casa di abitazione;
- 3) soggetti che abbiano in precedenza donato i propri beni, a meno che non si tratti di donazione fatta a riguardo di un matrimonio (art.785 Cod. Civ.) o di una donazione remuneratoria (art.770 Cod. Civ) il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario che è così tenuto al suo mantenimento;
- 4) quando gli obbligati al mantenimento del richiedente, ai sensi dell'art.433 del Cod. Civ. abbiano i mezzi per soddisfare completamente il loro obbligo. Il contributo del Comune è ammesso, qualora sia provato il non intervento del donatario e/o dei civilmente obbligati al mantenimento e in questo caso sarà sempre fatta salva l'azione di rivalsa nei loro confronti;
- 5) per le persone in età e/o condizione lavorativa non saranno erogati contributi continuativi ma solo con carattere di straordinarietà a copertura di contingenti stati di necessità.

CAPO 4°

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

In riferimento alla normativa vigente ed alle nuove tendenze in materia di servizi assistenziali, nell'ottica dell'integrazione tra i servizi sociali e sanitari, il servizio di assistenza domiciliare comunale assume un ruolo rilevante nelle politiche dell'ente in materia di tutela alla persona e prevenzione delle situazioni di disagio, interagendo attivamente con i servizi sanitari del Distretto Socio sanitario competente territorialmente.*

ART. 20: OBIETTIVI SPECIFICI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che, nel breve o lungo periodo, potrebbero pregiudicare la normale conduzione di vita quotidiana costituendo motivo di rischio per il singolo o per il nucleo familiare.

Gli obiettivi si possono così riassumere:

- Migliorare la qualità di vita della persona e della sua famiglia;
- Favorire il più possibile una idonea permanenza della persona al suo domicilio;
- Favorire il rientro a domicilio dopo la permanenza in strutture residenziali;
- Prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali;
- Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti;
- Promuovere azioni per utilizzare e ottimizzare le risorse territoriali;
- Attuare interventi socio-sanitari domiciliari in collegamento con le altre strutture della rete dei servizi (Ospedale, RSA).

Il Servizio ha carattere di temporaneità, serve cioè a rimuovere particolari difficoltà contingenti, collocandosi all'interno di un progetto personalizzato di intervento verificato periodicamente nelle sue fasi.

ART.21: DESTINATARI

Il Servizio Domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie ed alle persone in condizione di bisogno.

Si considerano dunque destinatari del servizio:

- Minori a rischio;
- Minori ed inabili affetti da handicap;
- Adulti in situazione di disagio psico – sociale;
- Anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, considerati tali in base agli standards di valutazione attualmente in uso.

***(c.f.r. Accordo di Programma sull'attivazione delle varie forme di Assistenza Domiciliare Integrata – ADI- tra Azienda U.L.S.S. n. 9 e i Comuni facenti parte del territorio)**

ART. 22: PRESTAZIONI

Gli interventi del servizio di assistenza domiciliare possono essere:

Cura della persona:

- aiuto nell'igiene e nella cura personale;
- aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi da solo;
- aiuto nell'acquisto di generi di prima necessità
- disbrigo di pratiche o commissioni qualora l'utente non sia in grado di farlo personalmente;
- supporto in situazioni di ricovero presso ospedali, case di cura qualora non ci siano persone in grado di provvedervi;
- prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione.

Cura dell'alloggio:

- pulizia ordinaria dell'alloggio;
- ossia dei locali abitualmente utilizzati;
- dall'utente e rispondenti ai suoi bisogni primari;
- lavaggio e riordino del materiale di cucina;
- lavatura e stiratura biancheria attraverso le modalità organizzative del servizio domiciliare.

Trasporto:

- accompagnamento a visite e controlli medici o per analisi di laboratorio;
- accompagnamento in particolari luoghi terapeutici o di ricovero o in presenza di circostanze particolari e contingenti per le quali si renda necessario un trasporto.

Attività di animazione e socializzazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di natura medico – infermieristica, di stretta competenza del S.S.N., ci si avvarrà dei Servizi del Distretto Socio Sanitario territorialmente competente in base agli accordi previsti dal citato Accordo di Programma.

ART. 23: CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Per l'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale dovrà essere valutata la situazione globale del richiedente, contestualizzandola all'interno della realtà socio – familiare di

appartenenza e trasferendola in un progetto personalizzato di intervento, avuto riguardo ad alcuni aspetti particolari:

- aspetto sociale: valutazione di persone e nuclei familiari in evidente stato di precarietà sociale ed in situazione di emarginazione;
- aspetto sanitario: valutazione della eventuale presenza di particolari patologie o stati precari di salute psico – fisica da valutare in collaborazione con i Servizi del Distretto Socio Sanitario territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo ADI, al fine di garantire il mantenimento della persona nel proprio domicilio;
- aspetto economico: valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito ricompreso nelle fasce più basse dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come specificato al successivo art. 27.

Si ritiene, comunque, fondamentale la verifica delle condizioni socio – economiche dei civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C.

E', altresì, consentito l'avvio del Servizio di Assistenza Domiciliare in deroga al presente Regolamento e su semplice proposta del Servizio Sociale comunale, qualora, anche in assenza di difficoltà economiche del singolo o del nucleo familiare da assistere, vi siano condizioni di precarietà psico – sociale o carenze igienico – ambientali tali da far presupporre un maggior danno sia per il singolo che per la comunità in caso di mancato intervento.

Il Servizio Domiciliare viene concesso in forma gratuita se proposto a titolo di sostegno psico-sociale e di verifica della situazione.

ART. 24: QUOTE DI RIMBORSO A CARICO DELL'UTENTE

Sono previste forme di rimborso al Comune del costo orario del Servizio di Domiciliare a seconda la capacità contributiva dell'utente o del nucleo familiare.

Gli importi delle quote di rimborso sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione del costo del servizio.

Qualora il beneficiario del Servizio risulti moroso nel pagamento del Servizio per tre mensilità consecutive, il Servizio verrà sospeso e potrà essere ripreso dopo il saldo delle quote arretrate.

ART.25: CALCOLO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SULLA BASE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

Le quote di compartecipazione al Servizio, come da disposizione di Legge, si calcolano sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), così come definito con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 24.02.2005, esecutiva ai sensi di Legge, tenendo conto del **reddito**, della **situazione patrimoniale** e del **numero dei componenti il nucleo** richiedente, secondo la **scala di equivalenza** e sulla base delle maggiorazioni di cui al D.L. n. 109/98 modificato dal D.L. n. 130/2000.

La determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) può essere sintetizzata con la seguente formula:

Indicatore Situazione Reddittuale + Indicatore Situazione Patrimoniale **Scala di Equivalenza**

L'indicatore della Situazione Reddittuale si ricava dalla somma dei redditi complessivi ai fini IRPEF come da istruzioni allegate alla modulistica per l'inoltro delle istanze.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale si ricava dalla somma dei valori immobiliari (sulla base dell'imponibile ai fini ICI) e mobiliari (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli, obbligazioni, buoni) posseduti dal nucleo richiedente, come da istruzioni allegate alla modulistica per l'inoltro delle istanze.

La somma dei suddetti indicatori, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, viene rapportata alla *scala di equivalenza*, riportata nella seguente tabella:

Numero componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente

+ 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

+ 0.2 in caso di nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che abbia svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

+ 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%

ART.26: INTRODUZIONE DEI FATTORI CORRETTIVI E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Al valore ISEE così determinato, si applicano successivamente i seguenti fattori correttivi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 130/2000:

- Vengono sommati tutti i proventi fiscalmente non imponibili (sussidi, indennità di accompagnamento, rendite infortunistiche ecc.);
- Detrazione per importo annuo da determinarsi per spese di riscaldamento
- Detrazione per importo annuo da determinarsi per spese condominiali
- Detrazione per importo annuo da determinarsi per spese sanitarie
- Nel caso di persona anziana, detrazione per importo da determinarsi del reddito dichiarato ai fini IRPEF di eventuali figli/e conviventi e rispettivo coniuge
- Detrazione per importo da determinarsi di eventuali costi sostenuti per altro personale di assistenza presente in famiglia
- Detrazione per importo da determinarsi di eventuali costi sostenuti per mantenimento in struttura (es. CEOD, Centro Diurno) di altra persona appartenente al medesimo nucleo

Il valore ISEE, integrato dai fattori correttivi, determinerà la quota annua di compartecipazione al Servizio.

Come previsto nella delibera di Consiglio Comunale n.4 del 24/02/2005 “approvazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, ogni anno la Giunta Comunale determina le fasce di compartecipazione al pagamento del Servizio Domiciliare fissando il valore ISEE al di sotto del quale detto Servizio è erogato in forma gratuita.

La Giunta Comunale decide altresì i limiti delle detrazioni previste dal presente articolo.

Il costo orario a carico degli utenti che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare viene determinato annualmente in una quota pari al 50% del costo orario complessivo sostenuto dal Comune per tale Servizio.

ART. 27: GRADUATORIA D'ACCESSO E RIDUZIONI DEL SERVIZIO

In caso di pluralità di richieste di intervento del Servizio di assistenza Domiciliare, qualora vi sia indisponibilità per l'accesso, verrà stipulata apposita graduatoria in base alle seguenti valutazioni:

- o stato di salute psico – fisico del richiedente
- o presenza o meno di persone conviventi in grado di prestare adeguata assistenza
- o situazione reddituale ed economica

L'amministrazione Comunale si riserva di ridurre la quantità delle prestazioni in ragione delle risorse a disposizione e del numero delle domande da soddisfare.

Ogni modifica e/o adeguamento delle prestazioni sarà comunicato al richiedente.

ART. 28: SERVIZIO TRASPORTI

Il servizio si rivolge a persone che si trovano in condizione di particolare necessità e che non abbiano familiari in grado di provvedere.

Riguarda trasporti locali.

E' prevista una contribuzione economica al costo del servizio pari ad un quinto del costo della benzina a chilometro per coloro che presentano un ISEE superiore al valore minimo previsto annualmente per il servizio domiciliare.

CAPO V°

DISCIPLINA DEI RICOVERI IN STRUTTURE DIURNE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALI

ART. 29: OBIETTIVI

Possono essere accolti in idonee strutture residenziali, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia, i cittadini residenti nel Comune di Casier, qualora non sia possibile il loro mantenimento a domicilio per l'impossibilità che hanno i componenti il nucleo familiare e gli obbligati a prestare la necessaria assistenza, nonostante il Servizio Domiciliare, e in tutti i casi il mancato intervento di accoglimento in una struttura protetta potrebbe portare a stati di grave emarginazione o a situazioni di abbandono.

Sarà compito dell'Unità Operativa Distrettuale, di cui fa parte l'Assistente Sociale del Comune, valutare la situazione riguardante la persona richiedente l'accesso al ricovero, elaborando il progetto assistenziale e sanitario – riabilitativo del soggetto.

ART. 30: SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE

Per i cittadini per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture diurne, semiresidenziali e/o residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (Legge 328/2000, art. 6 comma 4).

L'intervento Comunale ad eventuale integrazione della retta di ricovero è da considerare, comunque, sussidiario, mentre è l'obbligo del richiedente e del nucleo familiare in cui lo stesso è inserito.

Nel caso in cui il richiedente ed il suo nucleo familiare non risultassero in possesso dei requisiti per assicurare l'intervento primario, il Comune, proprio in relazione al citato disposto dell'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000 e sulla base delle disposizioni del Diritto di Famiglia, estende l'obbligazione anche ai parenti tenuti agli alimenti.

La verifica della condizione economica sia del richiedente che dei familiari civilmente obbligati è effettuata attraverso apposita istanza unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.L. n.109/1998, come modificato dal D.L. n.130/2000.

Successivamente alla predisposizione dell'istruttoria a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale ogni richiesta sarà valutata specificatamente sulla base delle informazioni assunte.

Permane la possibilità che l'Amministrazione Comunale si accordi con l'utente per l'acquisizione dei beni, in cambio di un impegno vitalizio al mantenimento, con successivo trasferimento agli eredi del valore residuo dei beni non impiegati a tal fine.

ART. 31: SITUAZIONI CHE ESCLUDONO L'INTERVENTO

- ❑ Quando il richiedente abbia in precedenza donato i propri beni, a meno che non si tratti di donazione fatta a riguardo di un matrimonio (art.785 Cod. Civ.) o di una donazione remuneratoria (art.770 Cod. Civ) il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario che è così tenuto al suo mantenimento;
- ❑ Quando gli obbligati al mantenimento del richiedente, ai sensi dell'art.433 del Cod. Civ. * abbiano i mezzi per soddisfare completamente il loro obbligo.
Il contributo del Comune è ammesso qualora sia provato il non intervento del donatario e/o dei civilmente obbligati al mantenimento e in questo caso sarà sempre fatta salva l'azione di rivalsa nei loro confronti.
- ❑ Per i casi di utenti soli e privi di parenti e/o incapaci, che risultano proprietari della casa di abitazione e richiedono l'intervento economico del Comune, verrà stipulato apposito atto con il quale l'Amministrazione Comunale eserciterà ogni azione volta a recuperare le spese di intervento economico attuate.

* Persone obbligate.

all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.